



ATTI DEL COMUNE

D.C. Attività Produttive e Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione

COMUNE DI MILANO

S COMMERCIO, SUAP E

PG 625214/2014

Del 15/10/2014

DIRETTORE DI SETTORE

(S) PROT. SEGRETERIA GEN

15/10/2014

Protocollo

Milano,

COMUNE DI MILANO

SEGRETERIA GENERALE

PG 625214/2014

Del 15/10/2014

DIRETTORE DI SETTORE

(S) SEGRETARIO GENERALE

15/10/2014

Oggetto: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931.

IL SINDACO

Visto il R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e in particolare l'art. 110;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7; lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;



ATTI DEL COMUNE

D.C. Attività Produttive e Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal;
- sale Bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”*;

Vista la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”*;

Rilevato da dati ufficiali sul gioco d'azzardo lecito, come la patologia derivante da tali giochi GAP (gioco d'azzardo patologico) sia un fenomeno significativo e che la sua diffusione sia tipica delle maggiori aree metropolitane;

Dato atto che, nei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) del Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano, le persone affette da patologia da gioco d'azzardo sono quasi trecento, con un aumento del 40% in ognuno degli ultimi tre anni stimando in 2.500 le persone che avrebbero bisogno di cure;

Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i *“soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni”*.

Evidenziato che la competenza di cui sopra è stata chiaramente affermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 300/2011, laddove si evidenzia come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, non rientrino nell'ambito *“dell'ordine pubblico e della sicurezza”*, di competenza statale;

Visto l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dove si indica che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;



ATTI DEL COMUNE

D.C. Attività Produttive e Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione

Atteso che, a Milano, la dipendenza da gioco nella misura del 75% del totale, è specificatamente riferita all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, TULPS e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura delle sale giochi e di accesso agli apparecchi da intrattenimento nei pubblici esercizi;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013, pubblicata sul BURL n. 43 del 22 ottobre 2013, dove sono state emanate varie disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;

Tenuto conto che le misure introdotte con la sopra richiamata Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 sono applicabili solo successivamente all'entrata in vigore della stessa e che numerose sono, invece, le sale giochi e i luoghi ove sono attivi apparecchi con vincita di denaro autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 8;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Valutato quindi opportuno intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS nonché limitare il funzionamento della apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani);

È necessario aggiornare l'ordinanza PG 78193/2013 del 29/01/2013, nella parte relativa all'orario di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, TULPS, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS;

Sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 78 della Legge Regionale n. 6/2010 convocata in data 2 ottobre 2014 che, pur condividendo la finalità del presente provvedimento teso a tutelare la salute pubblica con particolare attenzione alle fasce deboli e a quelle giovanili, non ha ritenuto di rilasciare un parere favorevole ritenendo necessaria una più complessiva azione di contrasto a livello regionale e nazionale organizzata su un più ampio spettro di interventi, ivi compresi quelli premiali per gli esercizi virtuosi;

Pur auspicando interventi normativi regionali e nazionali di più ampio respiro, si ritiene di doversi discostare dal parere della Commissione Consultiva in quanto le esigenze ampiamente rappresentate di tutela della salute pubblica richiedono misure urgenti che permettano di mitigare un fenomeno che sta determinando gravi danni alle condizioni di vita della cittadinanza e, per questi motivi, non più rinviabili;

**ATTI DEL COMUNE**

D.C. Attività Produttive e Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione

DISPONE

di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011) ex artt. 86 e 88 TULPS, così come indicato:

1) **ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATI EX ART. 86 TULPS**

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

2) **ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. N. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti di vendita del gioco)**

- a. Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.)
- b. Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, di tutti i giorni, festivi compresi.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000;

Si dà atto che la presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del commercio del Comune di Milano "FARE IMPRESA", sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e resa nota al pubblico attraverso i media locali e a mezzo della stampa locale;

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

p. IL SINDACO
IL VICESINDACO
Ada Lucia De Cesaris